



## COMUNE DI PIMENTEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

---

### ORDINANZA DEL SINDACO

Originale

NR. 7 DEL 10-07-2025

**Oggetto: Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, e di consumo ed abbandono delle stesse in luogo pubblico - Manifestazione civile e religiosa della B.V. Madonna del Carmelo" Pimentel 15/16/17 luglio 2025**

**PREMESSO** che nelle seguenti date:

**15-16-17 luglio 2025** sono previsti una serie di eventi **civili** (intrattenimenti musicali e somministrazione di bevande) in area aperta al pubblico ed eventi **religiosi** (corteo) in area pubblica nel Comune di Pimentel;

**CONSTATATO** che entrambe le manifestazioni constano di due momenti, ovvero corteo religioso per le vie del paese secondo itinerari prestabiliti, e intrattenimento all'interno della Piazza Carmine;

**VISTI:**

- 1) Protocollo n. 3282 del 30-06-2025  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Presidio Sanitario per la Festa de Su Cramu 2025 –
- 2) Protocollo n. 3309 del 01-07-2025  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta Disponibilità Aree e Attrezzature per Festa Su Cramu 2025
- 3) Protocollo n. 3455 del 08-07-2025  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Preavviso TULPS + DVR – programma festeggiamenti civili e religiosi - Festa Nostra Signora del Carmine – Su Cramu 2025 –

**CONSIDERATO** che in occasione dei festeggiamenti vi sarà afflusso di numerosi partecipanti alla manifestazione e comunque sono previsti, oltre a ad eventi religiosi, anche intrattenimenti musicali e danzanti, nonché servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**CONSIDERATO** che in occasione degli eventi di tale portata si registra in generale un incremento di consumi di bevande alcoliche e bibite non alcoliche in contenitori di vetro o di metallo.

**EVIDENZIATO** che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate

- all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro, lattine nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui si svolgeranno gli eventi stessi,
- ovvero l'utilizzo di oggetti e materiali che potrebbero risultare pericolosi per la pubblica incolumità quali ad esempio bombolette spray, manganelli, petardi, giochi pirici e altri simili o assimilabili;

**RITENUTO** di dover anche evitare che chi assisterà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

**VALUTATO** che nel clima di euforia collettiva l'utilizzo di contenitori di vetro potrebbe generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire degrado e incuria dei luoghi;

**SENTITA** la Polizia Locale in merito alle misure che si adottano con il presente provvedimento, quale strumento utile a contrastare l'insorgenza di fenomeni di illegalità;

**RITENUTO** di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti alla suddetta manifestazione in quanto la vendita d'asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine potrebbe determinare specifiche situazioni di pericolo, in particolare in casi di lanci o abbandono a terra dei suddetti contenitori, i quali, se infranti, potrebbero essere usati come oggetti contundenti atti ad offendere, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica oltre al conseguente fenomeno di degrado urbano;

**RITENUTO** per le ragioni sopra richiamate, di far divieto a chiunque di utilizzare, **per tutta la durata della manifestazione**, bottiglie, bicchieri di vetro e lattine, nonché bombolette spray di ogni tipo, fuochi d'artificio e qualsiasi materiale esplosivo e detonante nell'area interessata direttamente dai festeggiamenti;

**RITENUTO** quindi necessario, in via cautelativa, adottare ulteriori misure restrittive in merito alla vendita d'asporto di qualsiasi bevanda in contenitore di vetro e lattine atte ad evidenziare gli effetti negativi sopra indicati;

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce **misura cautelare** volta a prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc., nonché la direttiva N. 11001/1/110/(10) Roma, 18 luglio 2018 avente ad oggetto Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

**VISTI:**

- l'articolo 7 bis (*Sanzioni Amministrative*), 50 (*Competenze del Sindaco*) e 54 (*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*) - comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*) con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (*Modifiche al sistema penale*) e successive modificazioni;
- VISTO il T.U. D.L. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, aggiornato, con le modifiche apportate da ultimo dal **D.L. 21 ottobre 2020, n. 130**, convertito, con modificazioni dalla **L. 18 dicembre 2020, n. 173**, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana,

**Nelle date 15-16-17 luglio 2025 dalle ore 15,30 alle ore 02,00** del giorno successivo

A tutti gli **esercenti** commerciali, pubblici esercizi, carri bar, distributori automatici organizzatori dell'evento:

**IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO  
DI QUALSIASI BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE;**

È vietato a **chiunque**, **durante tutta la durata della manifestazione**, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze interessate allo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative:

- a) Di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
- b) La **vendita per asporto di bevande** contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
- c) Divieto di utilizzo. durante la manifestazione, di **bombolette spray** atte a spruzzare sia sostanze schiumose urticanti chimiche o naturali, manganelli, petardi, giochi pirici Fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, Artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e altri simili o assimilabili

## DISPONE, altresì,

Il divieto di cui al precedente punto a) **non opera** nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano:

- a) all'interno dei **locali** e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
- b) per la somministrazione e conseguente consumazione nei “**servizi al tavolo**” e negli spazi appositamente allestiti per le manifestazioni, eventi e/o iniziative;

Ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dalle manifestazioni, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

### AVVISA che

- **fatte salve le responsabilità civili e penali**, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 (*articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2000*)
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online Comunale e nei modi consueti di diffusione
- Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 7/8 legge 241/1990: Istruttore di Polizia Locale Dott.ssa Orsola Zuddas;

DISPONE l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Locale - sede;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- all'ATS di Senorbì;
- alla Prefettura di Cagliari;
- al Commissariato di P.S. – Questura di Cagliari

Il Sindaco  
F.to Dott. Damiano Aresu

Il Sindaco  
Dott. Damiano Aresu

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*